

Ecco quando l'Iva non è dovuta

Dalle mense ai trasporti: le eccezioni previste con le dovute distinzioni a monte e a valle

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Non tutte le prestazioni senza corrispettivo per scopi estranei all'esercizio dell'impresa sono assoggettate all'Iva. La legge, infatti, contempla alcune eccezioni, fra cui taluni servizi resi al personale dipendente in connessione all'attività lavorativa o nell'ambito delle politiche di welfare aziendale. Più esattamente, l'esclusione dall'imposizione riguarda:

a) le somministrazioni nelle mense aziendali e le prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente

b) le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale

c) le diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo stato o da enti pubblici.

Stando alla formulazione della norma, le suindicate prestazioni parrebbero completamente detassate, poiché alla non imponibilità "a valle" sembrerebbe aggiungersi la detraibilità dell'Iva assolta sulle spese afferenti la realizzazione delle prestazioni stesse; diversamente, infatti, qualora l'imposta "a monte" dovesse considerarsi indetraibile, la specifica disposizione perderebbe significato, giacché l'esclusione della tassazione "a valle" deriverebbe dalla previsione generale che assoggetta al tributo le prestazioni gratuite "sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile".

Questa conclusione non sembra però in linea con il sistema dell'imposta, come si evince anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue. Nella sentenza 16 ottobre 1997, causa C-258/95, per esempio, la Corte ha esaminato la questione se il trasporto gratuito dei dipendenti dal loro domicilio al luogo di lavoro, nella fattispecie i vari cantieri edili nei quali essi sono impiegati, effettuato dal datore di lavoro mediante un autoveicolo dell'impresa per fini non estranei all'impresa, ma che, allo stesso tempo rispondano a bisogni privati dei dipendenti, debba essere equiparato a una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi della disposizione dell'art. 6, n. 2, della sesta direttiva (ora trasfusa nell'art. 26 della direttiva Iva).

Al riguardo, la Corte ha osservato che "in circostanze normali, le prestazioni di servizi di trasporto offerte ai dipendenti soddisfano bisogni privati del dipendente", ai sensi della predetta disposizione, precisando che, sebbene lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro sia un presupposto indispensabile della presenza sul posto di lavoro, e, quindi, dello svolgimento dell'attività lavorativa, ciò non costituisce però un elemento determinante per considerare che il trasporto del dipendente tra il suo domicilio e il luogo di lavoro non soddisfi bisogni privati dello stesso. Questo nesso indiretto non è infatti sufficiente a escludere l'assimilazione di un tale trasporto gratuito a una prestazione a titolo oneroso. Tuttavia, la Corte riconosce che, in circostanze particolari, le esigenze dell'impresa possono imporre che il datore di lavoro stesso provveda al trasporto dei dipendenti

tra il loro domicilio e il luogo di lavoro; in particolare, il fatto che, in considerazione dell'assenza di mezzi pubblici, solo il datore di lavoro sia in grado di fornire un mezzo di trasporto adeguato, o che il luogo di lavoro possa variare, può mettere il datore di lavoro nell'obbligo di provvedere al trasporto dei propri dipendenti. In tali circostanze, l'organizzazione del trasporto da parte del datore di lavoro risponde a fini che non sono estranei all'impresa, mentre il vantaggio personale che ne ritrae il dipendente risulta meramente accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa. Inoltre, il fatto che le prestazioni di trasporto siano fornite conformemente a un contratto collettivo, sebbene un tale obbligo non possa, di per sé, incidere sulla natura delle prestazioni, costituisce comunque un indizio che il trasporto è effettuato per finalità che non sono estranee all'impresa. In conclusione, la disposizione va interpretata nel senso che "il trasporto gratuito dei dipendenti effettuato dal datore di lavoro tra il loro domicilio e il luogo di lavoro mediante un autoveicolo dell'impresa, soddisfa, in linea di principio, bisogni privati dei dipendenti e risponde pertanto a finalità estranee all'impresa. Tuttavia, tale disposizione non si applica qualora le esigenze dell'impresa, tenuto conto di determinate particolari circostanze, come la difficoltà di fare ricorso ad altri idonei mezzi di trasporto e i cambiamenti di luogo di lavoro, impongano che al trasporto dei dipendenti provveda il datore di lavoro, dato che, in condizioni siffatte, tale prestazione non è effettuata per fini estranei all'impresa".



Alla luce di questa pronuncia, sembra quindi di poter affermare che prestazioni quali quelle in esame, rese gratuitamente dall'impresa ai propri dipendenti, soddisfano in linea di principio bisogni personali di questi ultimi (salvo circostanze particolari), per cui sono estranee agli scopi dell'impresa. Ne consegue che, agli effetti dell'Iva, dette prestazioni debbono essere assimilate a quelle a titolo oneroso ai sensi dell'art. 26 della direttiva Iva; qualora lo stato membro, avvalendosi della facoltà di deroga ammessa dalla disposizione, escluda tale assimilazione e le prestazioni stesse non siano, pertanto, assoggettabili, l'Iva assolta "a monte" sulle spese sostenute per la loro esecuzione non è detraibile in quanto afferente spese estranee alle finalità dell'impresa.

— © Riproduzione riservata — ■